



Città di Oppeano

Provincia di Verona

Oppeano, lì 3 aprile 2020

Reg. Ord. n. 14 del 03/04/2020

Prot. n. 5433 del 03/04/2020

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEI D.P.C.M. 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020 E 22/03/2020 PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 CONFERMA VALIDITÀ ORDINANZE E MISURE DI CONTENIMENTO.

IL SINDACO

PREMESSO che l'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da Covid-19 ha portato all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, che si sono connotati, tra l'altro, per aver imposto sull'intero territorio nazionale stringenti misure restrittive della libertà di circolazione, consentendo solo gli spostamenti delle persone fisiche motivate da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

PREMESSO che il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 (in G.U. n. 79 del 25 marzo 2020; in vigore dal 26 marzo 2020) – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha individuato all'art. 1 un catalogo di misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, mentre al comma 2 dell'art. 3, *"Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale"* ha disposto che *"I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, nè eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1"*, dove al comma 1, del cit. art. si prevede che si *"possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale"*.

RICHIAMATO: l'art. 1 *"Misure urgenti di contenimento del contagio"* del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020 *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, dove si stabilisce che *"1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020. 2. La lettera d) dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».* 3. *Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020"*.

RITENUTO, in relazione all'andamento dei più recenti dati epidemiologici che segnalano in modo evidente l'aggravamento dell'emergenza, di perseguire ogni misura volta alla tutela della salute pubblica, provvedendo a limitare la mobilità delle persone allo scopo di limitare la diffusione del COVID-19, confermando tutte le ordinanze adottate per il periodo considerato.

VALUTATA la sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni in parola e non risultano in contrasto con le stesse essendo misure coerenti con le condotte indicate, anche con riferimento alla conferma delle ordinanze sindacali già adottate per la proroga dell'efficacia alla data di dichiarazione di cessazione dell'emergenza, di cui al DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020, Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000, l'art. 32 della Legge n. 833/1978, l'art. 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

ORDINA

1. DI CONFERMARE E PROROGARE l'efficacia delle seguenti ordinanze:
 - n. 4 del 23/02/2020: "Ordinanza per la sospensione della frequenza delle attività di tutti gli Asili Nido e strutture similari nonché degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati del territorio Comunale quale precauzione al contagio del COVID19";
 - n. 7 del 12/03/2020: "Misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus con chiusura al pubblico di tutti i parchi gioco, aree verdi attrezzate e non, aree cani fino al 03/04/2020";
 - n. 8 del 16/03/2020: "Misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus con chiusura al pubblico delle aree cimiteriali al di fuori delle celebrazioni funebri fino al 3 aprile 2020";
 - n. 9 del 17/03/2020: "Emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19 – Divieto di assembramento";
 - n. 10 del 17/03/2020: "Emergenza epidemiologica da Coronavirus Covid-19 – Modalità di trattamento rifiuti solidi urbani";
 - n. 11 del 20/03/2020: "Misure urgenti per l'attuazione dei D.P.C.M. dell'8/03/2020, 09/03/2020 e 11/03/2020 in ordine all'attività sportiva e motoria ed alla gestione degli animali domestici.";sino alla data del 13 aprile 2020, ovvero alla data di dichiarazione di cessazione dell'emergenza, di cui al DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020, Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
2. DI STABILIRE che la violazione delle ordinanze di cui al punto precedente sono soggette all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 19/2020.

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e durata fino al 13 aprile 2020 e per tutto il periodo di vigenza delle norme emergenziali stabilite dai decreti o deliberazioni governativi o regionali o atti assimilati o aventi la medesima forza adottati per fronteggiare il contagio da COVID-19.

Per la violazione della presente ordinanza si procederà a norma dell'art. 4 del DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 (in G.U. n. 79 del 25 marzo 2020; in vigore dal 26 marzo 2020) – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035), con obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale.

L'invio al Responsabile della Protezione civile del Distretto, al Comandante e agli Ufficiali della Polizia Locale, a tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale per quanto di rispettiva competenza e per opportuna informazione:

- Al Sig. Prefetto di Verona;
- Al Presidente della Regione Veneto;
- Alla Locale Stazione dei Carabinieri.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni al T.A.R. Veneto nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- entro 120 giorni al Presidente della repubblica ai sensi degli artt. 6 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199.

Oppeano, lì 3 aprile 2020



IL SINDACO

rag. Pietro Luigi Giaretta